

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 marzo 2026, n. 98

P7108 – PNRR M2C4-I3.4_ Bonifica del “suolo dei siti orfani” Ex Discarica abusiva Colacicco in Località Masseria - Luparelli - Santeramo in Colle. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, attraverso attività di rimozione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria ed esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale - Proponente: ASSET - Valutazione di incidenza ambientale, livello II “fase Appropriata”. (Fasc. 41/2026).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la DGR n. 458 del 8.04.2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la DD n. 997 del 23.12.2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22.01.2021 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui è stata attribuita all'Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR n. 1424 del 01.09.2021 “Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 “Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Determina n. 7 del 01.09.2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”;

VISTA la DGR n. 1466 del 15.09.2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la DGR n. 1576 del 30.09.2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge n. 18 del 15.06.2023 avente ad oggetto *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”*;

VISTA la DGR n. 1367 del 05.10.2023 con la quale è stato attribuito l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’Ing. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la nota provvedimento prot. n. 35633/2024 del 22.01.2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio”*, così come aggiornata dalla nota prot. n. aggiornata con nota n. 251613/2024 del 27.05.2024 e con nota n. 37767 del 23.01.2025;

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto *“Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”* con cui l’Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui è stato attribuito alla dott.ssa Rosa Marrone l’incarico di Elevata Qualificazione *“Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA”* e alla dott.ssa Roberta Serini l’incarico di Elevata Qualificazione *“Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA”*;

VISTA la DGR del 26.09.2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;

VISTA la DGR del 07.07.2025, n. 943 *“Iter temporale e disciplina del ‘sentito’ delle procedure di valutazione di incidenza ambientale – fase Screening. Linee guida”*;

VISTA la L.R. n. 18 del 27.10.2025 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”*;

VISTA la L.R. n. 19 del 27.10.2025 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”*;

VISTA la D.G.R. n. 1818 del 19.11.2025 *“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”*

VISTA la Determina n. 506 del 29.10.2025 con cui è stato attribuito alla dott.ssa Palma Cristallo l’incarico di Elevata Qualificazione *“Supporto istruttorio alle procedure VINCA”*;

VISTA la D.D. 31 ottobre 2025, n. 35 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto *“Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1375 del 30 settembre 2025”*;

VISTA la delega di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 45 della L.R. n. 10/2007, alla dott.ssa Rosa Marrone, titolare della EQ *“Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA”*, giusta D.D. n. 29 del 27.01.2025, prorogata con D.D. n. 289 del 26.06.2025 e successivamente prorogata con D.D. n. 581 del 30.12.2025;

VISTI altresì:

- il DPR n. 357 del 8.09.1997 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat”* e ss.mm.ii.;
- il Decreto dal Presidente della Repubblica il 10 marzo 2004 con cui è stato istituito il Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- la DGR n. 304/2006 e ss.mm.ii. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 (BURP n. 114 del 31.08.2018) e ss.mm.ii.;
- il DM 17.10.2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;
- il RR n. 28/2008 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* introdotti con D.M. 17.10.2007.;
- Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 19 giugno 2009 *“Elenco*

delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (09A07896)" (GU n. 157 del 9-7-2009), con cui il SIC "Murgia Alta" è stato designato ZPS;

- il RR n. 6/2016 così come modificato e integrato dal RR n. 12/2017 (B.U.R.P. n. 55 del 12.05.2017);
- l'art. 52 c. 1 della LR n. 67 del 29.12.2017 che, modificando l'art. 23 c. 1 della LR n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: *"Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"*;
- l'art. 42 *"Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio"* della LR n. 44 del 10.08.2018 (BURP n. 106 del 13.08.2018);
- la DGR n. 2442 del 21.12.2018 *"Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"*;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 *"Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia"* (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC "Murgia Alta" è stato designato ZSC;
- le *"Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT "*; articolo 6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28.12.2019, sulle quali in data 28.11.2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 1515 del 27.09.2021 (BURP 131 del 18.10.2021) avente oggetto: *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive."*;
- la DGR n. 1773 del 13.12.2024 avente ad oggetto *"Rete Natura 2000. Aggiornamento dei Formulare Standard di 21 siti regionali, propedeutico alla ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione, nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE) secondo il percorso amministrativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 08.07.2024."*
- la DD n. 186 del 28.04.2025 avente ad oggetto *"Adozione modulistica relativa ai diversi livelli del procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.): Screening Specifico e Valutazione Appropriata."* (DGR 1515 27.09.2021).
- la D.G.R. n. 1825 del 19 novembre 2025 *"Rete Natura 2000. Ridefinizione degli obiettivi e misure di conservazione di 21 siti regionali, nell'ambito della risoluzione della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE). Presa d'atto della Relazione istruttoria relativa alle osservazioni e approvazione definitiva, secondo le previsioni delle DGR n. 971 del 08.07.2024 (BURP n. 65 del 12.08.2024) e n. 1235 del 11.08.2025 (BURP n. 72 del 08.09.2025)"*.

PREMESSO che:

- a. con note acquisite al protocollo regionale n. 89677 e 89790 del 19.02.2026, l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), in qualità di Soggetto Attuatore Esterno dell'intervento riportato in oggetto, giusta DGR n. 218 del 04.03.2025, presentava formale istanza e relativa documentazione volta all'espressione del parere di Valutazione di Incidenza fase II – *Appropriata* - secondo le disposizioni di cui all'Allegato alla DGR 1515/2021 (BURP n. 131 del 18-10-2021), in merito all'intervento in oggetto. Tale istanza è stata presentata in recepimento di quanto disposto con il Provvedimento Dirigenziale n. 552 del 04.12.2025, con cui era stato determinato di assoggettare l'intervento medesimo al livello II di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase *Appropriata*, per le motivazioni analiticamente riportate nel suddetto Atto.
- b. con nota Prot. n. 98627 del 24.02.2026, questo Servizio ai fini del perfezionamento dell'avvio del procedimento, mediante la propedeutica fase di pubblicità, invitava il proponente a trasmettere

liberatoria di responsabilità ex D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941, chiedendo al contempo all'EdG Parco Nazionale Alta Murgia il "sentito" ex art. 5 comma 7 del DPR 357/97;

- c. con nota Prot. n. 100648 del 25.02.2026, il proponente provvedeva a trasmettere la documentazione integrativa richiesta;
- d. Con nota Prot. n. 103029 del 26.02.2026, questo Servizio comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all'istanza in oggetto sul Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente link <http://sit.puglia.it/portal/VINCA> e l'avvio della fase di consultazione pubblica per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi della DGR 1515/2021;
- e. Con nota Prot. n. 156361 del 23.03.2026, questo Servizio trasmetteva formale sollecito all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia per il rilascio del "sentito" di competenza, evidenziando l'urgenza legata alle scadenze PNRR e invitando lo stesso, in alternativa, a confermare le risultanze del parere favorevole già espresso in fase di screening;
- f. Con nota Prot. n. 162526 del 25.03.2026, l'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia trasmetteva il proprio parere di competenza (cd "sentito") ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e DGR 1515/2021, reso anche come nulla osta n. 73/2025.

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione in atti (*All. R.1.pdf – Relazione generale*), l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR M2C4-I3.4 – "Bonifica del suolo dei siti orfani" - e pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della LR n. 26/2022, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale Livello II "fase Appropriata";

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede l'attuazione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza (MISE) presso l'area dell'ex discarica abusiva Colacicco, in località Masseria Luparelli (Santeramo in Colle). L'obiettivo primario è la salvaguardia delle matrici ambientali attraverso la rimozione della sorgente primaria di contaminazione, costituita da ingenti volumi di rifiuti abbancati illecitamente, favorendo il ripristino del suolo e la riqualificazione del territorio.

L'area è stata storicamente oggetto di sequestro preventivo (2001) e successiva sentenza di primo grado (2007) che ne disponeva la restituzione subordinata alla bonifica. In seguito all'inottemperanza dei responsabili, il Piano di Caratterizzazione approvato nel 2009 e validato da ARPA nel 2013 ha confermato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per metalli pesanti quali Piombo, Stagno, Zinco e Berillio. Considerata la vulnerabilità del sito e i tempi stringenti del PNRR, il Tavolo Tecnico del 29.07.2021 ha stabilito di procedere prioritariamente con la rimozione dei rifiuti, posticipando il completamento della caratterizzazione definitiva a valle dell'intervento.

Al fine di avviare tempestivamente le attività di rimozione della sorgente di contaminazione primaria, considerati i tempi stringenti previsti dal PNRR, si opererà per step successivi, partendo dalla rimozione di tutti i cumuli di rifiuti disposti in superficie (con deposito temporaneo e successivo conferimento al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati), per poi procedere a indagini integrative e analisi di rischio sito-specifiche.

L'area di intervento si estende su una superficie di circa 85.000 mq all'interno di un perimetro di 12 ettari, con un totale di 270 cumuli mappati in superficie grazie a un recente rilievo del 2025. La sorgente di contaminazione è distribuita in otto aree specifiche, caratterizzate da una notevole eterogeneità merceologica che riflette la natura incontrollata degli sversamenti storici:

- Area 1 (6.000 mq): 12.000 mc di rifiuti, prevalentemente tappezzeria;
- Area 2 (3.500 mq): 6.300 mc di scarti di falegnameria;
- Area 3 (700 mq): 350 mc di cassette in plastica e legno;
- Area 4 (700 mq): 840 mc di residui di pavimentazione industriale;

- Area 5 (13.500 mq): Criticità maggiore in una depressione naturale (“lama”) colmata con 67.000 mc di plastiche, polveri fumi, fanghi e terre decoloranti;
- Area 6 (6.600 mq): 16.565 mc di inerti, traversine ferroviarie, scorie di fusione e materiali abrasivi;
- Area 7 (10.000 mq): 20.000 mc di rifiuti polverulenti, ceneri e scarti tessili;
- Area 8 (1.900 mq): 950 mc di terre decoloranti sul sedime di una strada.

Questa mappatura puntuale consente di classificare i materiali secondo otto codici EER specifici, che includono imballaggi in plastica (15 01 02), inerti da demolizione (17 01 07), legno (17 02 01), plastiche da cantiere (17 02 03), rifiuti misti da costruzione (17 09 04), fanghi non pericolosi (19 13 04), fanghi potenzialmente pericolosi (19 13 03*) e RAEE (20 01 36).

L'esecuzione del progetto è articolata in 11 fasi sequenziali per una durata complessiva di 14 settimane (98 giorni naturali e consecutivi). L'allestimento del cantiere e le indagini georadar preliminari (Settimane 1-3) precedono la fase di campionamento e analisi chimica volta alla corretta attribuzione dei codici EER (Settimane 3-5).

La rimozione effettiva avviene per sub-aree, che accorpano le otto zone citate per ottimizzare la logistica di cantiere e il conferimento agli impianti autorizzati: la movimentazione dei rifiuti non polverulenti è affidata a pale meccaniche e automezzi, mentre per i materiali polverulenti è previsto un sistema di aspirazione in depressione con successivo infustamento in *big bags* a tenuta stagna per mitigare la dispersione di particolato.

Il cantiere include presidi tecnici quali una pesa modulare certificata e un sistema lavar ruote per prevenire il trasporto accidentale di contaminanti all'esterno.

A seguito della rimozione dei rifiuti (Settimane 7-14), sarà eseguito il Piano di Caratterizzazione Ambientale (PdC) definitivo, che prevede la realizzazione di 37 punti di sondaggio distribuiti in maglie 50x50m sull'intera area. Per ogni sondaggio saranno prelevati e analizzati 3 campioni a profondità successive, confrontando i risultati con i limiti della Tabella 1, Colonna A, Parte IV, Titolo V, All. 5 del D. Lgs. 152/06. Tale fase è propedeutica all'elaborazione dell'analisi di rischio e alla progettazione dell'eventuale bonifica e ripristino ambientale delle matrici suolo e acque, garantendo il pieno raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti dal Piano d'Azione ministeriale.

Seguirà l'elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica e la progettazione e l'esecuzione del progetto operativo di bonifica e ripristino ambientale (per matrice suolo, matrice acque e sorgente primaria di contaminazione). La necessità di eseguire la bonifica sarà stabilita a seguito della caratterizzazione integrativa.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'area oggetto di intervento è sita nel Comune di Santeramo in Colle, ad ovest rispetto al centro, raggiungibile percorrendo la strada provinciale SP 235, che collega il centro cittadino ad Altamura. L'estensione dell'area interessata dalla discarica abusiva Colacicco è pari a 12 ettari e la superficie di intervento è di 85000 mq. L'area oggetto di intervento è allibrata catastalmente al FM 38 P.IIe 199, 75, 78, 74, 190, 202, 73, 200, 188, 29 e FM 39 P.IIe 38 e 39.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento si rileva la presenza dei seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP):

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP – Lame e gravine

6.1.2 - Componenti idrogeologiche

- UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- UCP – Prati e pascoli naturali
- UCP – Aree di rispetto dei boschi

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP- Parchi e riserve
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100 m – 30 m)
- UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *Altopiano murgiano*

Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC/ZPS, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che la ZSC/ZPS “*Murgia Alta*” codice IT9120007 include habitat di interesse comunitario essendo caratterizzata dalla presenza di pascoli individuati quali “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*)”, codice 62A0, in parte direttamente interferiti dalle attività a farsi. L’area di intervento ricade integralmente nella Zona A (Riserva Integrale) del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un ambito di eccezionale pregio naturalistico. Il contesto paesaggistico è definito da un mosaico ambientale dove i seminativi si alternano a pascoli naturali e a nuclei boschivi di roverella, testimoniando l’elevato valore ecologico del sito.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, la zona in cui ricade l’area d’intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie:

- *vegetali: Ruscus aculeatus L., Stipa austroitalica Martinovský;*
- *Invertebrati terrestri: Melanargia arge, Euplagia quadripunctaria;*
- *anfibi: Bufotes viridis Complex, Bufo bufo, Lissotriton italicus, Triturus carnifex, Pelophylax kl. Esculentus;*
- *rettili: Elaphe quatuorlineata, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Hierophis viridiflavus, Zamenis lineatus, Lacerta viridis, Zamenis situla, Mediodactylus kotschy, Podarcis siculus;*
- *mammiferi: Miniopterus schreibersii, Canis lupus;*
- *uccelli: Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco biarmicus, Circaetus gallicus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Coracias garrulus, Alauda arvensis, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Anthus campestris, Lanius minor, Oenanthe hispanica, Passer montanus, Lanius senator, Passer italiae.*

Nel seguito si richiamano i seguenti obiettivi e le seguenti misure di conservazione pertinenti individuate per la ZSC in argomento, così come riportate dal R.R. n. 6 del 2016 come modificato dal R.R. n. 12 del 2017:

- *Mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;*

- *Mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;*
- *Limitare la diffusione degli incendi boschivi;*
- *Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;*
- *Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti.*
- *Siano osservate le misure di conservazione trasversali n. 2 – Zootecnia ed agricoltura, in particolare:*
 - *È fatto divieto di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore;*
 - *Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente Gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria dei terreni coltivati;*
 - *Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.*
- *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 9 – Emissioni sonore e luminose;*
 - *L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente;*
 - *L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità;*
 - *Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia;*
- *Siano rispettate le misure di conservazione trasversali n. 16 - Indirizzi gestionali e misure di tutela delle specie e degli habitat, in particolare:*
 - *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi;*
 - *Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità;*
 - *Individuazione da parte dell'Ente Gestore del Sito dei corridoi ecologici e mantenimento della loro funzionalità;*
 - *Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale.*
- *Siano rispettate le misure di conservazione per le specie legate agli ambienti steppici, riguardo al Falco Naumanni: "Tutti gli interventi di manutenzione su edifici in cui sia accertata la presenza di nidi non possono essere eseguiti nel periodo 15 aprile-30 luglio fatte salve le opere urgenti e di pubblica sicurezza... siano conservati tutti i passaggi le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione...";*
- *Siano rispettate le misure di conservazione per gli anfibi, rettili, mammiferi e chiroterti;*

Si richiamano, inoltre, le seguenti misure di conservazione per habitat individuate per la ZSC in argomento, così come riportate dal R.R. n. 6 del 2016 come modificato dal R.R. n. 12 del 2017: Habitat 62A0

- *Divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;*
- *Sui terreni a contatto di questo tipo di habitat (codice 62A0), quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;*

- *Realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell'habitat;*
- *Monitoraggio dell'habitat in riferimento alla composizione specifica, alle forme di associazioni tra specie, e in particolare alla presenza di specie di orchidee;*

Si richiamano, inoltre, le seguenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del R.R. n. 28 del 2008:

- è fatto divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell'autorità di gestione della ZPS;
- è vietato il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d'interesse comunitario.

RICHIAMATO il Provvedimento Dirigenziale n. 552 del 04.12.2025 con cui questa Autorità, a conclusione della *fase di Screening*, determinava l'assoggettamento dell'intervento alla Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II), in quanto, sulla scorta della presenza dell'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*)", così come individuato dalla DGR 2442/2018 in corrispondenza delle superfici oggetto di intervento, non era possibile escludere con certezza la probabilità di impatti significativi sul sito Natura 2000 "Murgia Alta" (IT9120007), rendendo pertanto necessario da parte del proponente:

- verificare il reale stato dei luoghi attraverso rilievi di dettaglio, data la "prevista rimozione dei rifiuti anche in corrispondenza di superfici occupate dall'habitat 62A0" (Formazioni erbose secche della regione submediterranea), al fine di scongiurare il rischio di sottrazione o degrado di superfici tutelate;
- integrare il quadro conoscitivo con "indagini di campo ed approfondimenti specialistici, botanici e faunistici", atti a dimostrare l'assenza di pregiudizi per l'integrità del sito e il rispetto degli specifici obiettivi di conservazione;
- Individuare la potenziale sussistenza di incidenze negative derivanti dalle attività di cantiere e dalle emissioni sonore "sull'avifauna nidificante in ambienti aperti, agricoli e steppici", con particolare riferimento a specie sensibili quali il *Falco naumanni* (Grillaio).

EVIDENZIATO che nello Studio di Incidenza Ambientale (cfr: elab. "VInCA finale fase appropriata_signed-signed.pdf") in atti, a firma di un dottore biologo e di un dottore naturalista, è stata condotta un'analisi integrata finalizzata alla valutazione delle interferenze tra le attività di rimozione dei rifiuti superficiali previste in progetto ed il contesto ambientale di riferimento. In particolare, le indagini approfondite sugli aspetti geologici, morfologici e idrologici sono state rapportate alla caratterizzazione floro-faunistica del sito Rete Natura 2000 in argomento "eseguita attraverso rilievi di campagna, interpretazione di ortofoto recenti, consultazione ed acquisizione di documentazione bibliografica e di dati GIS disponibili nel SIT della Regione Puglia e consultazione dei Piani di Gestione de disponibili" (pag. 14-15, elab. VInCA finale fase appropriata_signed-signed.pdf).

EVIDENZIATO altresì che il predetto Studio di Incidenza Ambientale recepisce integralmente e fa proprie le risultanze specialistiche contenute nella *Relazione Botanico-Vegetazionale* e nello *Studio Faunistico*, documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini della definizione del quadro conoscitivo di sito.

RILEVATO che l'analisi condotta nell'ambito dello studio di incidenza reca le seguenti risultanze tecniche:

- **Profilo botanico:** "Le indagini condotte hanno evidenziato, relativamente alla zona di bonifica interessata dallo studio, la presenza in corrispondenza delle zone a sversamento la prevalenza di vegetazione dell'*Onopordion illyrici della Stellarietea mediae* che non sono habitat ai sensi della direttiva 92/43/CEE e rappresentano una tipologia di vegetazione di scarso interesse conservazionistico che andrebbe rimossa dal sito in modo da favorire la naturale successione vegetazionale che dovrebbe vedere l'affermazione

delle praterie degli habitat 6220 e 62A0. Ne è prova che nelle patches a relativa maggiore naturalità, sono stati osservati aspetti molto degradati dell'habitat 6220 riconducibili al sottotipo 1 (Lygeo Stipetalia). Non risulta presente, rispetto a quanto riportato dalla carta habitat della Regione Puglia, l'habitat 62A0, che invece è presente al di fuori e ad una certa distanza, dell'area oggetto di studio, in corrispondenza di affioramenti rocciosi. L'impatto derivante dalla asportazione degli inquinanti è un'azione, in termini di superficie occupata, altamente consigliata per gli aspetti botanici (flora, vegetazione, habitat ecc.), in quanto non sottrae habitat comunitari e/o prioritari, ma anzi ne favorisce la ricolonizzazione”.

- **Profilo faunistico:** “I potenziali impatti indiretti, sul sito Natura 2000, sono stati valutati nel complesso poco significativi in relazione alle specie (soprattutto avifauna) legate alle praterie xeriche mediterranee e alle pseudosteppe cerealicole, ed in particolare *Melanochorypha calandra*, *Calandrella brachydactyla* e *Lullula arborea*. Le specie di rapaci caratterizzanti le ZSC/ZPS IT9120007 Murgia Alta e l'IBA 135 Murge non appaiono significativamente impattate dal progetto sia in ragione della bassa valenza ecologica dell'area (fortemente alterata dal punto di vista edafico) che, soprattutto, per la notevole distanza tra i siti di riproduzione e l'area di progetto. Nell'area buffer di 1 km non sono presenti rapaci nidificanti, ad eccezione di qualche potenziale coppia di Gheppio *Falco tinnunculus*. Infine, per alcuni gruppi faunistici quali anfibi, rettili e chiroteri le operazioni di bonifica proposte determinare impatti positivi in relazione alla eliminazione di una fonte certa di inquinamento che ha potenzialmente ha effetti fortemente negativi sulla rete trofica, sulla probabilità di incendi e sulla fitness riproduttiva delle specie”.

RILEVATO altresì che le conclusioni dello studio di incidenza prodotto sono tali da escludere l'insorgenza di pregiudizi per l'integrità del sito della rete Natura 2000 in argomento, evidenziando che “il progetto non comporta l'eliminazione né la sottrazione di Habitat di interesse comunitario né di Habitat prioritari di cui alla Direttiva 93/43/CEE così come rilevati durante lo studio di incidenza. Pertanto si ritiene che il progetto non produca effetti negativi, sia permanenti che temporanei, sul sito Natura 2000 IT9120007 Murgia Alta e sull'IBA 135 Murge ed in particolare non determina incidenze negative, sia dirette che indirette, sugli Habitat in Direttiva 92/43/CEE nonché sulle specie di flora e di fauna di interesse comunitario.” (pag. 58, elab. VInCA finale fase appropriata_signed-signed.pdf);

PRESO ATTO che l'Ente di Gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con nota Prot. n. 1491 del 25.03.2026 e acquisita in pari data al protocollo regionale n. 162526, esaminata la documentazione tecnica trasmessa, ha rilevato, sotto il profilo botanico-vegetazionale, che la rimozione dei rifiuti è necessaria al “ripristino dell'habitat soppresso dal deposito dei cumuli” e che la vegetazione attualmente presente nell'area di intervento risulta di “scarso interesse conservazionistico”.

CONSIDERATO che il medesimo Ente, evidenziando la presenza di specie esotiche invasive, quali *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*, ha ritenuto fondamentale un successivo “restauro vegetazionale eliminando tutte le fonti di perturbazione al fine di favorire un rapido ritorno della vegetazione caratterizzante gli habitat originari”, rimarcando altresì l'urgenza della bonifica in quanto il sito è “oggetto di forte pascolamento”, fattore che “costituisce un forte pericolo per la salute degli animali che ingeriscono sostanze tossiche” con potenziali rischi per la salute umana.

PRESO ATTO, pertanto, che alla luce delle suddette considerazioni, il PNAM ha espresso “parere positivo ai fini della valutazione d'incidenza” ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 1515/2021, confermando integralmente le prescrizioni già impartite nel precedente Nulla Osta n. 73/2025, di cui alla nota prot. n. 5610/2025 del 05.11.2025, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 621796, di seguito riportate:

1. devono essere rispettate le misure di conservazione di cui al Regolamento Regionale n. 28/2008 e del Regolamento Regionale n. 6/2016 e ss.mm.ii.;
2. per l'esecuzione delle operazioni di bonifica devono essere usati mezzi motorizzati gommati;
3. devono essere preservati tutti i manufatti in pietra a secco (muri, gradonate, specchie ecc.) presenti nell'area da bonificare;

4. *devono essere adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e dello sversamento di inquinanti liquidi o solidi;*
5. *devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni contenute nei pareri/autorizzazioni delle altre amministrazioni competenti in materia, ove non in contrasto con le presenti.*

PRESO ATTO altresì che non sono pervenute agli atti di questa Sezione, osservazioni allo Studio di Incidenza pubblicato in data 25/02/2026 sul Portale della Regione Puglia, da parte di portatori di interesse e/o ONG da tenere in considerazione in fase di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata, così come previsto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza, recepite con DGR 1515/2021.

CONSIDERATO altresì che l'attuazione dell'intervento, finalizzata al risanamento delle matrici ambientali mediante la rimozione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria, concorre all'interruzione dei processi di degrado del suolo e favorisce il ripristino delle quote naturali e delle condizioni ecologiche del sito, promuovendo altresì la naturale ricolonizzazione degli habitat tutelati, con particolare riferimento all'habitat codice 6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*, in conformità con i vigenti obiettivi di conservazione del sito della Rete Natura 2000.

RICHIAMATO che l'individuazione degli habitat condotta dalla DGR 2442/2018, *"costituisce uno strumento tecnico-scientifico di analisi e di orientamento per la predisposizione delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione e può svolgere un'importante funzione di supporto agli Enti preposti alla valutazione di incidenza, pur tenendo conto che essa deve essere valutata congiuntamente ad altre eventuali fonti informative relative alla presenza/assenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario"*.

EVIDENZIATO che, sebbene l'area di progetto sia caratterizzata dalla presenza dell'habitat 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*)", così come individuato dalla DGR 2442/2018, i rilievi di campo puntualmente condotti in sede di valutazione appropriata hanno accertato l'effettiva assenza di tale habitat nel perimetro operativo, rilevando invece una prevalenza di comunità ruderali nitrofile legate allo sversamento dei rifiuti.

RITENUTO, pertanto, che le informazioni trasmesse dal proponente siano complete e le relative conclusioni ragionevolmente condivisibili in relazione alla tutela dell'integrità del Sito Natura 2000, tanto da configurare il progetto quale azione necessaria al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito N2000 in argomento.

Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di II livello – valutazione appropriata, si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenze significative ZSC/ZPS "Murgia Alta" (IT9120007), non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- **è fatto divieto di apertura di nuove piste di cantiere o varchi di accesso: la movimentazione dei mezzi e la logistica di cantiere dovranno avvenire esclusivamente avvalendosi della viabilità e dei tracciati già esistenti nell'area di intervento;**
- **Le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti devono essere preventivamente impermeabilizzate con geotessuti e membrane in HDPE;**
- **È obbligatorio l'utilizzo del sistema lavar ruote per tutti i mezzi in uscita dal cantiere, al fine di prevenire il trascinarsi di suolo potenzialmente contaminato all'esterno dell'area di intervento;**
- **Durante le operazioni di movimentazione dei mezzi, deve essere garantita l'integrità assoluta dei**

muretti a secco e di ogni altro elemento della stratificazione insediativa rurale presente nell'area (come le specchie o i manufatti in pietra).

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.” IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

Valutazione di impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.m.i. L'impatto di genere stimato risulta: neutro.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Di **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA**, per il progetto *“Ex Discarica abusiva Colacicco in Località Masseria - Luparelli - Santeramo in Colle. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, attraverso attività di rimozione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria ed esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale”*, proposto da ASSET, nell'ambito del PNRR M2C4-I3.4 – *“Bonifica del suolo dei siti orfani”*, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa intendendole qui integralmente richiamate e **fatte salve le prescrizioni precedentemente riportate, ivi comprese quelle impartite dal PNAM con Nulla Osta n. 73/2025.**
- **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss mm ii;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
 - ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.
- **di NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, in qualità di soggetto attuatore, ed all'ASSET, in qualità di soggetto attuatore esterno, che ha l'obbligo di comunicare la data di avvio e fine lavori alle autorità

- di vigilanza e sorveglianza competenti;
- **di TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Santeramo in Colle, al Parco Nazionale dell'Alta Murgia e, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e Reparto CC Parco Nazionale dell'Alta Murgia);
 - **di TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente agli approfondimenti condotti dal proponente in sede di Relazione Botanico-Vegetazionale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia ai fini di un eventuale aggiornamento delle perimetrazioni ex DGR 2442/2018;
 - **di FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023;

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,

- è pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, sull'Albo Pretorio on line della Regione Puglia, per un periodo di 10 giorni lavorativi;
- è pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, con le finalità di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul sito <http://www.regione.puglia.it> nella Sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Dirigenti.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 089/DIR/2026/00103

Sottoscrittori Proposta:

- E.q.Supporto istruttorio alle procedure VINCA
Palma Cristallo
- E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

Firmato digitalmente da:

E.q.Supporto istruttorio alle procedure VINCA
Palma Cristallo

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

delegato alle funzioni dirigenziali DD 089/DIR/2025/00029 del 27.01.2025
Rosa Marrone